

N. R.G. 21417/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **21417/2013** promossa da:

ANTONIO MARCHESE (C.F. MRCNTN79R20D643Q), con il patrocinio dell'avv. SELANO BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA LEVANTE 46/A 71047 STORNARA presso il difensore avv. SELANO BARBARA

ATTORE

contro

DEIS S.R.L. DI DE SORTIS INDUSTRIE SEMOLIERE (C.F. 02405300712), con il patrocinio dell'avv. PERRELLA CLAUDIO e dell'avv. NISI PIETRO (NSIPTR80D18E986P) VIA D'AZEGLIO 19 40100 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA D'AZEGLIO 19 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. PERRELLA CLAUDIO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Parte convenuta ha concluso come da comparsa di risposta.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La Ditta Marchese Antonio, con atto di citazione notificato in data 17/12/2013, conveniva in giudizio la società Deis S.r.l. De Sortis Industrie Semoliere (di seguito, Deis), affermando:

- di essere stata parte soccombente nel procedimento arbitrale collegiale promosso dalla convenuta, come sancito dal lodo arbitrale irrituale emesso in data 18/10/2013;
- che la convenuta non aveva tenuto conto che la qualità del grano citato nel contratto era di tipo mercantile e non fino, così come riportato dalla Borsa Merci;
- che vi era una netta differenza fra il contratto AGER originale e il contratto stipulato con la Deis, in quanto quest'ultima aveva fatto stipulare un contratto, apportando di suo libero arbitrio modifiche al originale AGER;
- che, con tre raccomandate a/r del 23/08/2012, 13/09/2012 e 28/09/2012, e, da ultimo, con raccomandata del 13/12/2012 aveva chiesto alla convenuta il pagamento della fattura n. 9/2012 dell'importo di € 9.549,61; stante, però, la morosità della Deis, l'attore aveva comunicato alla prima la propria volontà di risolvere il contratto, così come previsto dall'art. X, lettera b), 3 cpv, delle condizioni generali unificate nel contratto AGER;
- che emergeva chiaramente la necessità di sospendere l'esecutorietà del predetto lodo irrituale al fine di non compromettere l'attore con il verificarsi di gravi ed irreparabili danni.

Concludeva chiedendo che fosse rifiutato il riconoscimento e l'esecuzione del citato lodo irrituale per i motivi esposti in fatto, e che la convenuta fosse condannata al pagamento della fattura n. 9/2012 e al risarcimento dei danni da svalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali maturati o maturandi con vittoria di spese, diritti e onorari.

Si costituiva in giudizio la società Deis S.r.l., esponendo che:

- l'azione promossa dall'attore rappresentava il tentativo di eludere il pagamento delle somme da esso dovute per effetto del lodo arbitrale irrituale conseguito da Deis;
- l'azione doveva ritenersi infondata in quanto l'attore non aveva evidenziato alcuno dei motivi di annullamento del lodo, tassativamente elencati all'art. 808 ter c.p.c.;
- il lodo arbitrale aveva tenuto conto espressamente del credito vantato dalla Marchese, al punto che, dopo aver condannato quest'ultima al risarcimento dei danni pari ad Euro 25.954,00, aveva statuito che Deis dovesse provvedere al saldo della fattura relativa alla consegna del 12/07/2012, con facoltà di compensare il proprio debito con il credito derivante dal lodo;
- proprio per tali ultime ragioni era derivata la compensazione automatica tra le rispettive pretese ex art. 1243 c.c., residuando il credito in capo a Deis per Euro 20.143,22 per il quale veniva richiesta, in via riconvenzionale, ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.

Concludeva chiedendo che fossero respinte le domande attoree, in quanto inammissibili ed improponibili, in assenza di una delle cause ex art. 808 ter c.p.c.; che fosse accertata e dichiarata la compensazione tra il credito vantato dalla Deis s.r.l., in virtù del lodo arbitrale, con i crediti della Ditta Antonio Marchese.

Il Giudice, con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 11/11/2014, ingiungeva alla Ditta Antonio Marchese il pagamento della somma di Euro 20.143,22, e concedeva i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.

In seguito a vari rinvii per trattative, il Giudice, all'udienza del 10/03/2016, tratteneva la causa in decisione, previa rinuncia di parte convenuta dei termini ex art. 190 c.p.c.

La domanda per accertamento negativo proposta dalla Ditta Antonio Marchese, diretta ad evitare il riconoscimento e l'esecuzione del lodo arbitrale irrituale del 18/10/2013 emesso in favore della società convenuta Deis s.r.l., è infondata e non merita accoglimento.

Preliminarmente deve evidenziarsi l'irritualità della domanda promossa dalla Ditta Antonio Marchese, perchè il lodo irrituale, come sottolineato dalla scrivente nell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 11/09/2014, ha natura contrattuale, e non ha la necessità di una pronuncia giudiziale per essere riconosciuto o eseguito, come previsto per il lodo rituale dall'art. 825 c.p.c.



Esso stesso si pone come atto scaturente dalla volontà delle parti. Non compete, quindi, a questo giudice rifiutare l'esecuzione del lodo arbitrale concesso in favore di Deis s.r.l.

Gli unici motivi per i quali è possibile chiedere al giudice competente l'annullamento del lodo arbitrale irrituale sono elencati nel secondo comma dell'art. 808 ter c.p.c., oltre che per la sussistenza dei vizi del consenso.

L'attore, però, alla base della propria richiesta non ha posto alcuno dei motivi appena ricordati, facendo riferimento soltanto al mancato pagamento di una fattura da parte della convenuta.

Su quest'ultimo punto deve sottolinearsi come sia lo stesso lodo arbitrale a definire le rispettive spettanze delle parti, condannando la convenuta al pagamento della fattura n. 9 del 2012 per Euro 9.549,61 e l'attore al pagamento del risarcimento dei danni per Euro 25.954,00, oltre rivalutazione ed interessi.

Di conseguenza le domande attoree sono inammissibili, in quanto rispetto ad esse è già intervenuto il lodo arbitrale.

Infatti, secondo la Suprema Corte *L'impugnazione per nullità di un lodo dinanzi alla Corte di appello è proponibile - ai sensi degli art. 827 e ss. c.p.c. - solo con riferimento agli arbitrati rituali, mentre, in caso di arbitrato irrituale, la impugnazione in questione non è ammissibile, essendo legittimamente esperibile la sola azione per eventuali vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione. Deriva da quanto precede, pertanto, che l'impugnazione proposta avverso un lodo arbitrale irrituale, ancorché erroneamente omologato, deve essere dichiarata, anche d'ufficio, inammissibile* (Cass. n. 13899/2014).

Va confermata l'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., pronunciata dalla scrivente in data 11/11/2014, atteso che sussisteva la prova scritta, rappresentata dal lodo arbitrale, nel quale è riconosciuto, da un lato, il credito risarcitorio di Deis nei confronti della Ditta Antonio Marchese per Euro 25.954,00, oltre rivalutazione ed interessi calcolati secondo il tasso indicato, dall'altro, il credito della Ditta Antonio Marchese al pagamento della propria fattura di Euro 9.549,61, oltre interessi calcolati secondo il tasso indicato.

La facoltà della compensazione era già prevista nel lodo e va confermata anche in questa sede.

Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice, stante la sua integrale soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

respinge le domande di parte attrice;

conferma l'ordinanza ingiunzione del 11/11/2014, che dichiara definitivamente esecutiva;

Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.

Bologna, 15 marzo 2016

Il Giudice
dott. Carolina Gentili

